



AVAMPROGETTO / marzo 2016

Rapporto esplicativo sulla revisione dell'ordinanza del 26 novembre 2008¹ concernente gli esami federali per le professioni mediche (Ordinanza sugli esami LPMed)

1. Situazione iniziale

L'ordinanza sugli esami LPMed è entrata in vigore il 1° gennaio 2009, mentre la sua prima revisione il 1° gennaio 2011. Nella pratica le disposizioni si sono rivelate sostanzialmente efficaci.

Le singole professioni mediche hanno sviluppato ulteriormente i propri cataloghi degli obiettivi didattici. Questi sviluppi e altri adeguamenti dei cataloghi degli obiettivi didattici, essenziali in virtù della revisione del 20 marzo 2015² della legge del 23 giugno 2006³ sulle professioni mediche (LPMed), rendono necessaria una revisione dell'ordinanza sugli esami LPMed, che offre inoltre la possibilità di adeguare o completare altri punti.

2. In merito alle singole disposizioni

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 2: Contenuto, forma e valutazione dell'esame federale

Articolo 3 Contenuto e forma dell'esame federale

Capoverso 1: i cataloghi degli obiettivi didattici vigenti, che risalgono al 2008, devono essere adeguati e aggiornati sulla base delle esperienze raccolte durante gli esami federali, svolti per la prima volta nel 2011. Con la modifica del 20 marzo 2015 della LPMed si sono introdotti nuovi obiettivi formativi, riguardanti in particolare la medicina complementare (cfr. art. 118a Cost.) e le cure mediche di base (cfr. art. 117a Cost.). Tali obiettivi devono essere recepiti nei cataloghi degli obiettivi didattici per poter essere attuati nell'ambito della formazione. L'attuazione, a sua volta, è la condizione necessaria affinché questi contenuti possano essere valutati negli esami federali. Per tale motivo, nella nota a piè di pagina relativa a questa disposizione, si rinvia agli attuali cataloghi degli obiettivi didattici del...⁴.

Capoverso 2: l'attuale articolo 4 capoverso 1 è integrato nell'articolo 3 e la sua rubrica debitamente adeguata. Secondo questa disposizione, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) disciplina, dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), sezione «Formazione», i principi e i dettagli delle diverse forme di esame. Il DFI stabilisce in particolare quali forme di esame possono essere impiegate negli esami federali e come si presentano a grandi linee dal punto di vista formale.

Articolo 4 Forma dell'esame federale

Il capoverso 1 sarà integrato nell'articolo 3 capoverso 2. Il capoverso 2 può essere abrogato poiché la forma degli esami è determinata nelle disposizioni della MEBEKO, sezione «Formazione» (cfr. art. 5a). L'articolo 4 può essere dunque interamente stralciato.

Articolo 5 capoversi 4 e 5 Struttura e valutazione

Capoverso 4: il secondo periodo può essere eliminato poiché, nella definizione delle modalità di compensazione delle prestazioni nelle prove parziali, si tratta dei principi della correzione e della

¹ RS 811.113.3

² FF 2015 2257

³ RS 811.11

⁴ I dati non sono ancora disponibili perché attualmente tutti i cataloghi degli obiettivi didattici sono oggetto di revisione.

valutazione dell'esame federale, contenuti nelle disposizioni della MEBEKO, sezione «Formazione» (cfr. art. 5a lett. a).

Capoverso 5: può essere abrogato visto che la questione del superamento della singola prova sarà disciplinata nelle disposizioni della MEBEKO, sezione «Formazione», sui principi fondamentali concernenti il contenuto, la forma, la data nonché la correzione e la valutazione dell'esame federale relative al tema della correzione e della valutazione (cfr. art. 5a lett. a).

Articolo 5a Disposizioni e direttive della Commissione delle professioni mediche

Lettera a: nelle disposizioni sui principi fondamentali concernenti il contenuto, la forma, la data nonché la correzione e la valutazione dell'esame federale sono fissati i principi fondamentali per i settori menzionati. Per ciascuna professione medica universitaria la MEBEKO, sezione «Formazione», stabilisce nelle sue disposizioni i contenuti da verificare, la forma per farlo, e in che modo avvengono la correzione e la valutazione, in virtù della LPMed (obiettivi generali e specifici della formazione secondo l'art. 6 segg.), dell'ordinanza sugli esami LPMed e in conformità all'ordinanza del DFI del 1° giugno 2011⁵ concernente le procedure d'esame. Gli obiettivi formativi della LPMed e i cataloghi degli obiettivi didattici stabiliscono il contenuto degli esami che vengono attuati nelle disposizioni, soprattutto con il cosiddetto «Blue print» (indice ponderato che garantisce la composizione contenutisticamente omogenea dell'esame). Nelle disposizioni concernenti la correzione e la valutazione dell'esame federale, per ogni singola prova si stabiliscono le condizioni da soddisfare per superare le prove, tenendo conto degli obiettivi e dei contenuti didattici. Le condizioni saranno mantenute costanti mediante un'adeguata procedura. Le disposizioni contengono inoltre le modalità di consultazione dei documenti d'esame.

Lettera b: direttive sui dettagli per lo svolgimento dell'esame federale contengono disposizioni dettagliate che sono necessarie per l'attuazione di quanto previsto alla lettera a. Tra i vari aspetti si disciplinano anche le materie esaminate, il numero di domande/esercizi/stazioni, l'estensione dell'esame, la durata, lo svolgimento, le istruzioni ai candidati e i mezzi ausiliari ammessi. Le direttive consentono di comprendere nel dettaglio in che modo si svolge una singola prova. Se la forma d'esame lo richiede, si disciplinano anche aspetti specifici, quali per esempio il consumo di pasti e le uscite per andare in bagno. Le disposizioni e le direttive sono state emanate dalla MEBEKO, sezione «Formazione», su proposta della corrispondente commissione d'esame, per i primi esami federali svolti nel 2011 secondo la LPMed. Da allora si sono rese necessarie solo correzioni e modifiche marginali per il corrispondente anno d'esame. Le disposizioni e le direttive dalla MEBEKO, sezione «Formazione», sono pubblicate sulla pagina Internet dell'UFSP e servono come importante fonte d'informazioni per i candidati agli esami federali. Nel giudicare i ricorsi presentati contro le bocciature agli esami federali, anche il Tribunale amministrativo federale si attiene a queste disposizioni e direttive.

Capitolo 2: Procedura dell'esame federale

Sezione 1: Organi e loro compiti

Articolo 7 capoverso 4 lettere d e g Commissioni d'esame

I candidati ricevono consulenza dai responsabili di sede, che sono legati alle rispettive istituzioni di formazione e pertanto sono le persone più adeguate per consigliare i candidati. Le basi per la consulenza sono contenute nell'ordinanza sugli esami LPMed e nelle disposizioni e direttive della MEBEKO, sezione «Formazione», secondo l'articolo 5a lettere a e b. Altre esigenze d'informazione da parte dei candidati sono per lo più di natura individuale. Di conseguenza non è necessario fissare principi per la consulenza da parte delle commissioni d'esame e le *lettere d e g* possono essere stralciate.

Articolo 8 capoverso 1 lettere e ed f Presidenti delle commissioni d'esame

Per quanto riguarda lo stralcio della *lettera e*, si rinvia alla motivazione concernente l'articolo 7 capoverso 4 lettere d e g. Per quanto riguarda lo stralcio della *lettera f*, i mezzi ausiliari ammessi sono definiti nelle direttive della MEBEKO, sezione «Formazione», secondo l'articolo 5a lettera b.

⁵ RS 811.113.32

Articolo 9 capoverso 1 lettera a Responsabili di sede

La commissione d'esame competente assume buona parte della responsabilità per l'esame federale, motivo per cui il responsabile di sede deve coinvolgerla nell'organizzazione dell'esame federale.

Sezione 2: Ordinamento dell'esame

Articolo 12 capoverso 2 Iscrizione

La data di chiusura delle iscrizioni, che è identica per tutta la Svizzera e per tutte le professioni mediche universitarie, è pubblicata sul sito Internet dell'UFSP⁶. L'iscrizione avviene online. In Internet sono pubblicate ora anche le date d'esame.

Articolo 12a Compensazione degli svantaggi per i disabili

Questa disposizione tiene conto del diritto dei disabili, sancito nella Costituzione e nella legge del 13 dicembre 2002⁷ sui disabili (LDis), di ottenere una compensazione degli svantaggi legati alla loro condizione. La definizione di disabilità contenuta nella LDis è molto ampia e si differenzia dalla nozione di invalidità del diritto in materia di assicurazioni sociali (incapacità al lavoro completa o parziale). La definizione della legge copre la deficienza fisica, mentale o psichica (cfr. art. 2 cpv. 1 LDis). Spetta al medico stabilire se sussiste una disabilità, a seconda dei singoli casi. I disabili devono poter sostenere gli esami con la medesima probabilità di riuscita dei candidati non disabili. Per quanto possibile, occorre ordinare misure di compensazione per mettere i disabili nella condizione di poter sostenere l'esame federale senza gli svantaggi derivanti dalla loro disabilità. Questi adeguamenti puntano a compensare gli svantaggi con provvedimenti organizzativi e/o procedurali (p. es. più tempo a disposizione, impiego di mezzi ausiliari o di persone ausiliarie ecc.). I candidati disabili possono presentare alla MEBEKO, sezione «Formazione», una domanda di compensazione degli svantaggi (cpv. 1).

Le misure non possono tuttavia eccedere la compensazione degli svantaggi e avvantaggiare i disabili rispetto agli altri candidati e devono poter essere realizzate con un onere proporzionato. I disabili devono soddisfare tutti i requisiti specialistici dell'esame allo stesso modo dei candidati non disabili. I dettagli della procedura di domanda sono definiti nelle direttive della MEBEKO di cui all'articolo 5a lettera b. Su proposta della commissione d'esame, la MEBEKO, sezione «Formazione», determina le eventuali misure di adattamento (cpv. 2).

Articolo 12b Sede d'esame

Occorre mantenere il principio secondo cui l'esame federale deve essere sostenuto dove si sono conclusi gli studi (cpv. 1). Le attuali forme d'esame (soprattutto l'esame pratico strutturato, costituito da un percorso articolato in diverse stazioni) sono talvolta molto costose. Per tale motivo i posti disponibili devono essere sfruttati al massimo. In futuro si potranno spostare i candidati inizialmente assegnati a un'altra sede d'esame – ovviamente con la stessa lingua d'esame – in modo che presso la sede originaria non si debbano prevedere costose capacità aggiuntive quando invece le capacità di un'altra sede non sono completamente utilizzate. Siccome in tutte le sedi si valutano gli stessi esercizi e si giudicano le prestazioni secondo gli stessi criteri, i candidati spostati non sono svantaggiati dal punto di vista contenutistico. Un'eventuale modifica della sede d'esame è decisa e comunicata con sufficiente anticipo, in modo tale che i candidati interessati possano adeguarsi alla situazione per tempo (cpv. 2). La modifica della sede d'esame può essere decisa ed eseguita solo secondo le modalità definite dalla MEBEKO, sezione «Formazione», nelle sue disposizioni di cui all'articolo 5a, lettera a (cpv. 3). Le disposizioni menzionate stabiliscono in anticipo in quali casi i candidati sono spostati in un'altra sede (*lett. a*), secondo quale procedura si decidono i candidati interessati (*lett. b*) ed entro quando questi ultimi devono essere informati sul cambio di sede (*lett. c*).

Articolo 12c Lingua d'esame

Finora la lingua d'esame era disciplinata solo nell'ordinanza del DFI del 1° giugno 2011⁸ concernente le procedure d'esame. Data la sua notevole importanza, in futuro questa disposizione figurerà direttamente nell'ordinanza del Consiglio federale. Attualmente le lingue d'esame sono solo il francese e il tedesco. Per gli esami scritti, svolti sulla base di un questionario identico per tutta la Svizzera, i

⁶ <http://www.bag.admin.ch/themen/berufe/07918/11438/index.html?lang=de> (non disponibile in italiano)

⁷ RS 151.3

⁸ RS 811.113.32

questionari esistono in entrambe le lingue. Presso una sede d'esame, i candidati che hanno fatto richiesta per tempo prima dell'esame, possono ottenere il questionario nell'altra lingua. Il punteggio minimo per superare l'esame è stabilito in base alla correzione dei questionari di tutti i candidati, indipendentemente dalle lingue d'esame. Nel caso in cui fosse istituita una sede d'esame nella Svizzera italiana, si dovrebbe inserire l'italiano come lingua d'esame (con i conseguenti costi legati per esempio alla traduzione e al confronto dei questionari e degli esercizi redatti in tre lingue).

Articolo 13 capoverso 2 frase introduttiva Ammissione

I candidati che hanno concluso un ciclo di studio in chiropratica presso una scuola universitaria estera che figura nell'elenco del DFI secondo l'articolo 33 LPMed, d'ora in poi dovranno dimostrare di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere a e b contestualmente all'iscrizione, anziché al più tardi un mese prima dell'esame come finora. Nel 2014, per la prima volta, hanno sostenuto l'esame anche gli studenti del ciclo di studio in chiropratica della facoltà di medicina dell'università di Zurigo. Data la possibilità di frequentare l'intero ciclo di studio in Svizzera, si ridurrà il numero di persone che concludono un ciclo di studio in chiropratica all'estero. Visto l'onere aggiuntivo sproporzionato, non si giustifica più una scadenza separata per fornire la prova.

Articolo 23 Sanzioni

Il *capoverso 1* non subisce modifiche. Gli adeguamenti ai *capoversi 2 e 3* rispecchiano l'applicazione pratica di questa disposizione. Si tratta di accertare il comportamento sconveniente di un candidato e di metterlo agli atti, anche se non vi è un allontanamento dall'esame. In tal modo un responsabile di sede può far notare alla persona interessata che se continua a comportarsi così può incorrere in un allontanamento. Talvolta le conseguenze di un comportamento devono essere dapprima esaminate più accuratamente (p. es. analisi degli esiti dell'esame) per poter accertare veramente gli effetti sull'esito della prova. Con la formulazione facoltativa del *capoverso 4* la MEBEKO, sezione «Formazione», ottiene esplicitamente un margine discrezionale e, a seconda della gravità della colpa del candidato, non è necessariamente tenuta a dichiarare l'esame federale «non superato».

Capitolo 3: Trattamento dei dati

Articolo 25 Comunicazione dei dati

Il *capoverso 1* non subisce modifiche. Finora la MEBEKO, sezione «Formazione», ogni anno era tenuta a comunicare spontaneamente i dati al Servizio sanitario coordinato oppure al Servizio veterinario coordinato. Siccome la loro preparazione è relativamente onerosa, i dati dovranno essere forniti solo quando sono effettivamente necessari. Pertanto, in futuro i servizi di cui ai *capoversi 2 e 3* dovranno richiedere esplicitamente la comunicazione dei dati (*cpv. 2 e 3*).

Capitolo 4: Tasse, indennità e costi

Articolo 29 capoverso 2 Indennità per i responsabili di sede

I responsabili di sede appartengono sempre al personale medico della corrispondente categoria professionale. Sono i principali responsabili dell'organizzazione e dello svolgimento dell'esame federale presso la propria sede e gli interlocutori cui fanno riferimento gli esaminatori, il personale ausiliario, i candidati, ecc. L'attuale indennità di 30 franchi per l'intero esame federale riscossa per ciascun candidato iscritto non sempre si è rivelata proporzionata al lavoro svolto, in particolare per le forme d'esame più complesse e quando un esame federale comporta più di una prova. Nel settore della medicina umana, per esempio, vanno stimate 250 ore di lavoro all'anno, da cui risultava nel complesso per il 2015 una retribuzione oraria di 55 franchi (forfait e indennità in funzione del numero di candidati esaminati). Un aumento dell'indennità è dunque opportuno. L'aumento dei forfait di cui al *capoverso 1* è poco appropriato, poiché tutti i responsabili di sede ne beneficerebbero in pari misura, a prescindere dall'impegno concreto. È preferibile aumentare l'aliquota per ciascun candidato esaminato e graduarla a seconda della forma dell'esame. Un esame federale può consistere in una o più prove (art. 5 *cpv. 1* ordinanza sugli esami LPMed). L'onere per i responsabili di sede non dipende solo dal numero di candidati e di singole prove, ma anche dalla forma dell'esame. Gli esami scritti (scelta fra più risposte [MC] o domande e risposte brevi [DRB]) sono le procedure meno onerose dal punto di vista organizzativo e dunque non è necessario un aumento di questa aliquota. Per quanto riguarda l'organizzazione e lo svolgimento, le prove pratiche e le prove pratiche strutturate (sotto forma di percorso articolato in più stazioni, denominato anche OSCE) sono le forme più onerose previste dall'ordinanza del DFI concernente le procedure d'esame. Per entrambe non solo si devono prenotare

locali idonei (p. es. laboratori o locali adeguati a un percorso) e mobilitare gli esaminatori e i pazienti simulati, ma i locali devono anche essere debitamente attrezzati per l'esecuzione degli esercizi pratici (dispositivi, materie prime per la produzione di un prodotto, letti, apparecchiature speciali, ecc.). L'onere per gli esami orali si attesta su un livello intermedio rispetto a quello per le due forme d'esame summenzionate. Per ciascun candidato si devono prenotare locali d'esame e si devono convocare gli esaminatori. In merito a queste mansioni legate all'organizzazione e allo svolgimento degli esami, i responsabili di sede assumono importanti funzioni d'informazione e di consulenza. Per le questioni inerenti gli esami federali, sono gli interlocutori di riferimento nella sede d'esame per il corpo docente delle università, gli esaminatori, ma anche per i candidati. Soprattutto la consulenza ai candidati che si ammalano poco prima dell'esame o durante lo stesso o che non superano l'esame federale richiede molto lavoro. L'importanza dell'attività dei responsabili di sede e la molteplicità dei compiti che svolgono richiede una modifica della strutturazione delle loro indennità. D'ora in poi si deve considerare non solo il numero di candidati, ma anche l'onere derivante dalla forma delle singole prove svolte. Con queste aliquote differenziate, i responsabili di sede ottengono un'indennità che rispecchia meglio il loro impegno effettivo. A titolo di esempio, con la modifica proposta nel settore della medicina umana (l'esame federale consiste in un esame MC e in un esame pratico strutturato) la retribuzione oraria nel 2015 sarebbe stata di circa 90 franchi all'ora.

3. Ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confederazione

Per la Confederazione, la modifica dell'ordinanza non ha ripercussioni sul piano del personale. L'aumento delle indennità per i responsabili di sede secondo l'articolo 29 capoverso 2 comporta di fatto un maggiore onere finanziario per la Confederazione. L'importo esatto dell'onere aggiuntivo dipende dal numero annuo di candidati e nel 2015 sarebbe stato di circa 70 000 franchi. Queste maggiori uscite sono tuttavia compensate all'interno delle risorse stanziare per gli esami federali delle professioni mediche universitarie.

4. Ripercussioni finanziarie e sul personale per i Cantoni

Per i Cantoni, la modifica dell'ordinanza non ha ripercussioni sul piano finanziario e del personale.

5. Ripercussioni finanziarie e sul personale per le scuole universitarie

Per le scuole universitarie, la modifica dell'ordinanza non ha ripercussioni sul piano finanziario e del personale.